



Dalla Segreteria Nazionale

455

Importante iniziativa del PD

Modifica normativa criteri di selezione al concorso per 1851 allievi agenti

Informiamo tutti i giovani interessati che dopo un lungo percorso di impegno, ieri in tarda serata sono stato personalmente informato che autorevoli esponenti del PD hanno presentato l'allegato emendamento, primo firmatario il compagno di viaggio di tante battaglie l'On. **Fiano**, secondo firmatario l'amico On. **Miceli** a cui il PD ha affidato la delega per le politiche della sicurezza.

Colgo l'occasione per ringraziare la mia cara amica On. **Pinotti** che non ha mai fatto mancare il suo impegno concreto, in tutta la gestione della complessa **vertenza aperta dal Siap** in favore dei giovani ingiustamente esclusi dalle procedure concorsuali.

Ciò premesso, invito tutti i giovani a diffidare da folcloristici quanto improvvidi sindacalisti che, abituati a frequentare i sottoscala dei palazzi istituzionali, orgliano nei corridoi per poi affermare che con una telefonata risolvono problemi complessi.

Siamo certi che l'impegno e l'iniziativa degli esponenti del PD sia un ulteriore tassello affinché alla brutta vicenda possa scriversi la parola fine. Con amarezza, constatiamo che diventati rari i partiti e gli uomini politici conseguenti, abituati come siamo a roboanti dichiarazioni di vicinanza ai poliziotti e ai problemi della sicurezza che restano dichiarazioni vacue, e in alcune occasioni, aggravano i problemi professionali dei poliziotti.

Roma, 4 giugno 2020

Il Segretario Siap
Tiani

Aggiungere dopo l'art. 260

Art 260 bis:

“1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020 e 2021, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:

- a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;
- b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della predetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del Giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
- c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.

3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.

5. Potranno essere rideterminati il numero dei posti di allievi agenti di cui ai bandi di concorso indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale – n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica

sicurezza in data 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale – n. 38 del 15 maggio 2020.

6. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell’interno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Relazione illustrativa

L’intervento emendativo si prefigge l’obiettivo di definire il contenzioso pendente dinanzi agli Organi della Giustizia amministrativa riguardante il concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.

Nello specifico, l’oggetto dei diversi procedimenti giurisdizionali instauratisi riguarda l’applicazione - per effetto dell’art. 11, c. 2 *bis*, del D.L. n. 135/2018 - dei nuovi requisiti di ammissione a tale tipologia di concorso - sopravvenuti con la modifica del D.P.R. n. 335/1982 ad opera del D.lgs. n. 95/2017 c.d. “riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia” - allo scorrimento della graduatoria concorsuale determinatisi alla luce della normativa precedentemente vigente.

Nel corso di uno di tali procedimenti, il Tar Lazio, con ordinanza n. 5504 del 2020, ha sollevato l’incidente di costituzionalità con riguardo al richiamato art. 11, c. 2 *bis*, del D.L. n. 135/2018.

La pendenza del contenzioso in atto incide, in un momento particolarmente delicato per il Paese, sulla copertura dell’organico della Polizia di Stato, interessato dall’avvio di due procedure concorsuali finalizzate ad un programma di assunzioni, che si protrarrà nei prossimi anni, volto a non pregiudicare il livello di efficienza delle Forze di polizia.

Il contenzioso determina anche una condizione di incertezza, sia per i candidati assunti e già in servizio (e della cui nomina è stata contestata la legittimità), sia per i candidati aspiranti allo scorrimento della graduatoria, che, in ragione della sopravvenuta disciplina di abbassamento del limite di età e del possesso di titolo di studio superiore per partecipare ai concorsi successivi, vedrebbero definitivamente frustrata una aspettativa fondata su un legittimo affidamento ingenerato dal contenuto dell’originario bando di concorso.

Con tale intervento normativo l’Amministrazione della pubblica sicurezza verrebbe così autorizzata a procedere alle predette assunzioni avviando le ulteriori procedure di selezione dei candidati sulla base dei requisiti posseduti alla data di pubblicazione del bando predetto e non della disciplina sopravvenuta.

Il comma 2, nello specifico, prevede che l’Amministrazione della pubblica sicurezza possa procedere alle predette assunzioni limitatamente ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso nel testo vigente alla data di pubblicazione dello stesso, risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e che abbiano conseguito un voto pari o superiore a quello dell’ultimo candidato utilmente collocatosi in graduatoria ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, convocato a sostenere le prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, a condizione che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della predetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del Giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e

ritualmente proposti, e tali giudizi siano pendenti. Resta fermo che l'Amministrazione procede alle assunzioni a condizione che i soggetti di cui al precedente comma abbiano superato le ulteriori prove valutative di idoneità previsto dalla disciplina vigente

Il comma 3 prevede la possibilità di avviare a uno o più corsi di formazione gli interessati al fine di superare le inevitabili criticità organizzative e logistiche connesse all'ampio numero di soggetti.

Il comma 4 regola le decorrenze dell'anzianità dei soggetti interessati dallo scorrimento prevedendo la parificazione di quella giuridica a quella dei candidati già assunti, mentre quella economica decorrerà dalla data di effettiva immissione in servizio.

Il comma 5, alla luce delle predette disposizioni e al fine di assicurare il rispetto delle facoltà assunzionali della Polizia di Stato, prevede che potranno essere rideterminati il numero dei posti di allievi agenti di cui ai bandi di concorso indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale – n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale – n. 38 del 15 maggio 2020.

Il comma 6 prevede disposizioni a carattere finanziario. In particolare, atteso che le assunzioni mediante scorrimento avvengono nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali della Polizia di Stato viene chiarito che non vengono introdotte ulteriori oneri per la finanza pubblica e che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo in commento provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione tecnica

L'ipotesi normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario atteso che l'assunzione degli allievi agenti in parola è disposta nei limiti numerici e finanziari previsti dalla copertura del turn-over per gli anni 2020 e 2021, relativi rispettivamente alle cessazioni intervenute negli anni 2019 e 2020.

Al riguardo si precisa che, pur non essendo possibile prevedere con esattezza il numero dei possibili destinatari della nuova procedura, il limite massimo è di 2.008 unità, fermo restando che la previsione normativa – nel testo sopra proposto – esclude espressamente quei ricorrenti che hanno adito il Giudice amministrativo in sostanziale carenza di interesse (non avendo conseguito un punteggio alla prova scritta almeno pari all'ultimo soggetto ammesso al corso di formazione per 1.851 allievi agenti).

Infatti, al limite minimo di 455 soggetti, già positivamente selezionati in sede di esecuzione di pronunce cautelari del Giudice amministrativo, si aggiungono 1.553 aspiranti aventi titolo da avviare a verifica della sussistenza dei requisiti di efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali.

Per il rispetto della ripartizione percentuale prevista dall'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, ove si raggiungesse il limite massimo di 2.008 unità sopra ipotizzato, si renderebbe necessario rideterminare in 1.643, anziché 1.350, i posti messi a concorso con bando riservato ai volontari delle FF.AA.

Il numero complessivo di allievi agenti, pari a 3.651 (2.008 + 1.643), supera la capacità assunzionale disponibile per il corrente anno e, conseguentemente, ove venisse raggiunto si renderebbe necessario attingere alla capacità assunzionale del 2021.

Pur tuttavia ciò non comporterà nuovi o maggiori oneri nella considerazione che la capienza massima degli istituti di istruzione non consente l'avvio al corso del numero totale degli aspiranti,

considerato che risultano ancora in attesa di essere avviati i vincitori del parallelo concorso per 1.515 allievi agenti riservato ai volontari delle FF.AA. relativo all'annualità 2019.

L'avvio alla frequenza di più corsi di prima formazione, della durata di 12 mesi, comporterà l'inevitabile scaglionamento delle immissioni, con una tempistica compatibile con l'esaurimento, senza anticipazione, delle future capacità assunzionali previste per il 2021.

Si deve infine sottolineare che facendo riferimento alle selezioni concluse, emerge che i 455 idonei di cui sopra corrispondono a poco meno del 40% dei 1.177 convocati. Ove tale proporzione trovasse conferma, i 1.553 aspiranti da selezionare potrebbero produrre un bacino di idonei di poco superiore alle 600 unità. Sulla scorta di tali considerazioni, sembrerebbe plausibile ipotizzare che la capacità assunzionale per l'anno corrente abbia sufficiente capienza per gli idonei in parola, potendo residuare una limitata disponibilità per l'assunzione di parte dei 1.650 posti messo a concorso per allievi agenti già bandito.